



IL RETTORE

Su proposta del Dirigente dell'Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti

- Vista** la Convenzione sottoscritta in data 13 giugno 2016 con Regione Lombardia con la quale si affidava per il periodo 1.7.2016 – 30.6.2018 all'Università degli Studi di Milano Bicocca la gestione diretta delle politiche in materia di sostegno la diritto allo studio universitario nei riguardi degli studenti iscritti all'Ateneo;
- dato atto** che a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente comma l'Università degli Studi di Milano Bicocca veniva così anche ad assumere la gestione dei servizi di mensa a favore degli studenti beneficiari di provvidenze economiche secondo quanto previsto, nelle more di attuazione del D.Lgs. 68/2012, dalle disposizioni fissate dalla legge Regione Lombardia 33/2004, s.m.i., dal DPCM 9 aprile 2001, s.m.i., attuativo dell'articolo 4 della L. 390/91, s.m.i.;
- attesa** la necessità di provvedere all'adozione di un nuovo regolamento che tenesse conto delle nuove e diverse modalità di erogazione e gestione di tali servizi adottate dall'Ateneo rispetto a quelle proprie del disciolto Consorzio interuniversitario, precedentemente incaricato dell'attuazione delle politiche in materia di diritto allo studio universitario;
- preso atto** che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 gennaio 2018 si è provveduto alla consegna di bozza di tale nuovo regolamento (deliberazione numero 5/2018) e che tale regolamento è stato approvato nella successiva seduta del giorno 20 marzo 2018 (determinazione 149/2019);
- visto** la Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con decreto rettorale 10332/15 del 3.3.2015
- atteso** che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate

1) di emanare il seguente Regolamento di utilizzo della card d'Ateneo per l'accesso ai servizi di ristorazione per i beneficiari di provvidenze per il diritto allo studio:

ART. 1 – Fruizione del servizio.

1.1 Il presente regolamento norma l'accesso ai servizi di ristorazione d'Ateneo a favore degli studenti beneficiari di provvidenze in materia di politiche di sostegno al diritto allo studio universitario.

1.2 L'accesso alle mense appositamente convenzionate, direttamente appaltate o concesse dall'Università come anche ai punti di ristoro convenzionati è consentito, previa domanda da presentare all'Ateneo secondo le modalità e i tempi previsti dall'annuale Bando di Concorso, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea di primo livello, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico, alle Scuole di specializzazione e ai Dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Milano, Milano – Bicocca, nonché agli eventuali ulteriori soggetti espressamente autorizzati dall'Ateneo e muniti di badge appositamente abilitato al servizio.

1.3. Il profilo di accesso al servizio proprio per ciascun avente diritto verrà registrato sulla card d'Ateneo, che sarà unico titolo abilitante all'accesso al servizio.

ART. 2 – Validità del tesserino mensa.

2.1 Il servizio ristorazione tramite card di Ateneo è consentito dalla data di attivazione comunicata allo studente tramite mail sino al 31 dicembre successivo all'anno accademico per cui viene richiesto il servizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.2. La validità dell'accesso al servizio viene prorogata per un altro anno solare solamente a fronte di nuova espressa richiesta del beneficiario.

2.2 Lo studente perde comunque il diritto all'utilizzo del servizio ristorazione di cui al presente Regolamento in qualsiasi caso di cessazione della condizione di studente (es. rinuncia studi, trasferimento ad altro Ateneo, laurea ecc). Successivamente al conseguimento del titolo di studio, la fruizione del servizio può continuare solo in caso di prosecuzione della carriera al livello di studi superiore e senza soluzione di continuità. In caso di mancato proseguimento degli studi è fatto divieto di utilizzo del servizio ristorazione successivamente al giorno del conseguimento del titolo, pena l'addebito di tutti i pasti eventualmente fruiti al costo del servizio. Lo studente che partecipa a un programma di soggiorno estero (es. Erasmus) ha diritto al rimborso dei pasti non fruiti secondo quanto previsto dal bando

di Borsa di studio e pertanto non può in nessun caso utilizzare il servizio durante il periodo di assenza, pena l'addebito delle transazioni effettuate.

2.3 In caso di rinnovo della domanda di accesso al servizio, la card di Ateneo già rilasciata ed in possesso del beneficiario verrà automaticamente aggiornata ed adeguata al nuovo profilo di fruizione in vigore a partire dal 1° gennaio al momento del primo passaggio della card in un qualsiasi punto di ristoro abilitato, senza necessità di presentarsi agli sportelli di segreteria dell'Università.

2.4 Eventuali variazioni di condizione che dovessero intervenire, a qualunque titolo, durante l'anno accademico che dovessero variare la fascia di fruizione del servizio verranno recepite automaticamente dalla card già in uso al momento del primo passaggio della card in un qualsiasi punto di ristoro abilitato.

2.5 Al fine di impedire l'indebita fruizione dei pasti tramite la card, l'Ateneo si riserva, in via cautelativa, il diritto e la possibilità di inibire in via telematica la fruizione del servizio ristorazione come anche la possibilità di variare il profilo economico di fruizione del servizio nei seguenti casi:

- qualora nel passaggio tra un anno accademico e il successivo vi sia stata una variazione della fascia ISEE dello studente che abbia comportato un superamento dei limiti così come indicati dal Bando di concorso;
- ogni qualvolta si ravvisi l'uso irregolare della card (art. 9);
- in seguito a riscontro di non veridicità dell'autocertificazione prodotta ai fini dell'ottenimento dell'accesso al servizio.

ART. 3 – Titolarità del tesserino

3.1 La card che consente l'accesso al servizio è strettamente personale e non cedibile. Le prestazioni di cui al presente Regolamento non potranno essere in alcun modo convertibili in denaro.

ART. 4 – Tipologia dei profili mensa

4.1 Il profilo di accesso al servizio attribuito a ciascun beneficiario dà diritto ad usufruire del servizio di ristorazione secondo le seguenti modalità:

studenti in sede/pendolari: n. 1 PASTO a pagamento nella propria fascia d'appartenenza da lunedì a sabato turno meridiano.

studenti fuori sede: n. 2 PASTI a pagamento nella propria fascia d'appartenenza da lunedì a domenica.

studenti beneficiari di Borsa di studio in sede/pendolari: n. 1 PASTO gratuito da lunedì a sabato turno meridiano.

studenti beneficiari di Borsa di studio fuori sede: n. 1 PASTO gratuito da lunedì a sabato e n. 1 PASTO nella fascia di appartenenza da lunedì a sabato e n. 2 PASTI nella fascia di appartenenza la domenica.

ART. 5 – Composizione del pasto

5.1 L'assegnazione del benefico dà diritto alla fruizione di un pasto completo, che si compone, secondo le grammature universali che determinano il fabbisogno medio di una persona adulta, di:

PASTO INTERO
Primo piatto caldo o freddo
Secondo piatto caldo o freddo
Contorno
Frutta
Pane, coperto e servizio
Bicchieri d'acqua naturale

In alternativa al pasto intero potranno essere altresì forniti pasti così composti:

- pizza + mezzo litro acqua + caffè;
- piatto unico + pane + mezzo litro acqua;
- "insalatona" + pane + mezzo litro d'acqua + frutta/dessert ;
- 2 panini + frutta / dessert + mezzo litro acqua.

5.2 Sarà possibile fruire di un pasto ridotto, così composto:

PASTO RIDOTTO
Primo piatto caldo o freddo / Secondo piatto caldo o freddo
Contorno / Frutta / Dessert
Pane, coperto e servizio
Bicchieri d'acqua naturale

In alternativa al pasto ridotto potranno essere altresì forniti pasti così composti:

- piatto unico + bicchiere d'acqua;
- "insalatona" + mezzo litro d'acqua;
- 1 panino + frutta / dessert + mezzo litro acqua.

5.3 Le prestazioni eccedenti il valore consentito dal profilo mensa sono a carico esclusivo del beneficiario e, pertanto, verranno dallo stesso corrisposte direttamente al ristoratore.

ART. 6 – Modalità di fruizione

6.1 Gli utenti per usufruire del servizio ristorazione dovranno esibire, al momento della fruizione del pasto, la card d'Ateneo e, su richiesta del ristoratore o di funzionari dell'Università, anche un documento d'identità in corso di validità.

6.2 Nei punti di ristoro dotati di apposito terminale pos per la rilevazione della transazione, la card verrà inserita nell'apparecchiatura che indicherà la tipologia di pasto a cui si ha diritto (gratuito, prima fascia, ecc). In caso di pasto a totale carico del beneficiario, tale somma sarà direttamente corrisposta dallo stesso al ristoratore.

6.3 In caso di guasto dell'apparecchiatura di rilevazione delle transazioni, il ristoratore farà compilare al beneficiario, su apposito modulo, un'autocertificazione in cui si dichiarerà la tipologia di pasto a cui si ha diritto. Le autocertificazioni verranno poi controllate dall'Ateneo: qualora si riscontrino indebite fruizioni dovute a non veritiera autocertificazione il pasto verrà addebitato allo studente al costo del servizio, oltre alle sanzioni di cui al successivo articolo 9.

6.4 Le tariffe di fruizione del servizio sono disciplinate dal Bando di Concorso.

ART. 7 – Controlli

7.1 I funzionari dell'Ateneo, o personale appositamente incaricato, identificabili tramite apposito badge di riconoscimento, sono autorizzati, senza alcun avviso preventivo, a effettuare controlli nei punti di ristoro in cui è utilizzabile la card d'Ateneo con un particolare riferimento alla titolarità della card ai sensi del successivo art. 9. Durante tali controlli è loro facoltà richiedere al beneficiario sottoposto a controllo l'esibizione della card d'Ateneo e di un documento di identità.

ART. 8 – Smarrimento - furto della card

8.1 In caso di smarrimento o di furto della card che consente l'accesso al servizio, l'interessato dovrà tempestivamente, entro e non oltre 3 gg. dalla data di smarrimento o furto, informare l'Ateneo, Settore Servizi all'Utenza, tramite la casella mail: residenze.ristorazione@unimib.it. Tutti i pasti fruiti dalla la data dello smarrimento o furto e la data di segnalazione dello stesso all'Ateneo, verranno attribuiti allo studente titolare della card. In tali casi la fruizione del servizio, in attesa del rilascio del nuovo badge, sarà consentita previo anticipo dei relativi oneri da parte dell'interessato che potrà avanzare successiva istanza di rimborso, allegando alla stessa gli scontrini delle consumazioni per cui si chiede il rimborso. L'istanza di rimborso dovrà essere indirizzata al seguente recapito mail: residenze.ristorazione@unimib.it.

8.2 Il rimborso è garantito in ogni caso in caso di furto e solo per una volta in caso di smarrimento.

ART. 9 – Infrazioni

9.1 L'uso illegittimo della card d'Ateneo contenente il profilo mensa costituisce infrazione e dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

1) in ogni caso, obbligo di rimborso del costo dei pasti indebitamente fruiti oltre a quanto previsto dai successivi punti 2, 3, 4;

2) in caso di violazione di cui al successivo comma 2, lettere a), b), c), d), g), irrogazione di una sanzione pari a € 50,00;

3) in caso di violazione di cui al successivo comma 2, lettere e), f), h) irrogazione di una sanzione pari a € 5,00 per ogni transazione illegittima oltre la decima; la sanzione non potrà comunque superare l'importo di € 200,00.

4) sospensione dal Servizio Ristorazione per un mese (in caso di prima infrazione), per un periodo da due a dodici mesi in caso di infrazioni successive alla prima.

9.2 Integrano le condizioni di uso illegittimo della card d'Ateneo ed infrazione del presente Regolamento i seguenti casi:

- a. possesso e/o utilizzo di un numero di card superiore a uno;
- b. possesso e/o utilizzo di una card differente da quella assegnata dall'Università;
- c. cessione della propria card a terzi;
- d. rifiuto di esibire o consegnare la card ai funzionari dell'Ateneo, o a personale appositamente incaricato, o ai ristoratori che ne facciano legittima richiesta;
- e. utilizzo della card per accedere al servizio successivamente alla cessazione del diritto, così come prescritto all'articolo 2 comma 2;
- f. mancata segnalazione al Settore Servizi all'Utenza, entro 3 giorni, dell'avvenuto furto o smarrimento della card abilitata all'accesso al servizio;
- g. rifiuto di esibire un documento d'identità, ai funzionari dell'Ateneo, o a personale appositamente incaricato, che ne facciano richiesta in relazioni ad operazioni di verifica attinenti alla titolarità all'accesso al servizio di cui al presente Regolamento.;
- h. utilizzo della card durante il periodo di soggiorno studio all'estero (es. Erasmus).

9.3 È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato (art. 10 D. Lgs. 68/2012).

Il Dirigente proponente. Dott. Marco Cavallotti
L'estensore: dott. Eugenio Bollati



IL RETTORE
Maria Cristina Messa

